

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. DI REPERTORIO 5588

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

l'Impresa Legrottaglio Francesco da Fasano per la esecuzione di lavori di riparazione infissi esterni e relativa verniciatura - tinteggiatura vani scala e coloritura infissi di pertinenza nonché ripristini vari ai lotti 1°, 2° e 3° di Case Popolari nel Comune di Fasano.

Importo al netto £.2.316.450.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre in questo giorno
venti del mese di marzo nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti a me Ing. Antonio LONGO, Direttore Generale F.F. - Funzionario Rogante dell'Istituto predetto, autorizzato con Ordinanza n. 77/72 data 7.5.1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei contratti

Registrato a Brindisi li 21 MAR. 1973

al N. 1288 Mod. 1 Vol.

Es. lire tremila trecento
Il DIRETTORE
Ing. Antonio Longo



FUNZIONARIO ROGANTE
Dott. Ing. Antonio Longo

nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi dello art.151 del T.U. 28.4.38 n.1165, richiamato in vigore dall'art.8 della legge 2.7.1949 n.408 - sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di legge:

1°) - il Dott. Raffaele Fischetto nato a Brindisi il 7.9.1922 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi per nome e per conto del quale dichiara di agire; 2°) il Signor Francesco Legrottagnie nato il 16.4.1935 in Fasano ed ivi residente alla Via F. De Sanctis, 18, titolare dell'Impresa Edile omonima.

P R E M E S S O

- CHE il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto ha autorizzato, nella seduta del 18.7.1969 con delibera n.1750 l'esecuzione della seconda fase di manutenzione straordinaria generale;
- CHE con Ordinanza n.6/72 del 20 Giugno 1972 è stato disposto l'esperimento della licitazione privata per l'appalto dei lavori di riparazione infissi esterni e relativa verniciatura; tinteggiatura vani scala e coloritura infissi di pertinenza nonché ripristini vari ai lotti 1°, 2° e 3° di Case Popolari nel Comu

ne di Fasano per un importo di £.2.316.681.=

- CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto;
 - CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 12 dicembre 1972, ad ore undici, si inviava invito di partecipazione a n.16 Imprese, come da raccomandata 8068 del 29.11.1972, che resta allegata sotto la lettera "A".
 - CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore dodici dell'11.12.1972;
 - CHE esperita detta licitazione privata in data 12.12.1972 i lavori di cui innanzi vennero provvisoriamente aggiudicati all'Impresa Francesco Legrottaglio da Fasano col ribasso d'asta di £.0,01% (lire una e centesimi uno per cento), come da relativo verbale, che resta allegato al presente atto sotto la lettera "B";
 - CHE il Consiglio di Amministrazione dell'IACP di Brindisi ha approvato, definitivamente, i risultati indicati nel verbale di detta licitazione privata con delibera n. 2110 del 9.3.1973
 - CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'ac-
- cettazione sia di tutte le condizioni stabilite nel



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dist. Ing. Antonio Longo)

relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera "C" sia di quelle indicate nella succitata lettera di invito che delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.--

CIO' PREMESSO:

le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)-Tanto la narrativa che precede quanto gli at ti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig.Fran cesco Legrottaglie di Fasano, si intendono qui inte gralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richie da, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Legrottaglie Francesco da Fa sano "IMPRESA".

ART.2°)-Il Dott.Raffaele FISCHETTO nella sua espres sa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Legrottaglie Francesco da Fasano, la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di riparazione infissi esterni e relativa verniciatura - tinteggiatura vani scala e coloritura infissi di pertinenza nonchè ripristini vari ai lot ti 1°, 2° e 3° di case popolari in Fasano, giusta pe

ria redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto per l'importo complessivo di f.2.316.681.= (lire due milionitrecentosedicimilaseicentottantuno) a base di asta che, per effetto del ribasso di f.0,01% (lire zero e centesimi uno per cento) sui prezzi della perizia si riducono a f.2.316.450.= (lire duemilionitrecentosedicimilaquattrocentocinquanta).--

ART.3°)- In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R.D.23 Maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n.1063.--

Col presente contratto si intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.--

ART.4°)-Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati dal sesto mese successivo alla data della

ISTITUTO AUTONOMO CASE P.P. ROMA
IL FUNZIONARIO RUCANTE
Antonio Longo

nizio dei lavori, con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.5 del Capitolato Speciale di Appalto.

Nessuno interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti anche se i ritardi in parola dovessero eccedere termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

ART.5°)-A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig.Francesco Legrottagnie da Fasano presta la cauzione di £.116.000.- (lire cento sedicimila), mediante versamento in contanti effettuato presso il Banco di Napoli - Succursale di Brindisi - Tesoriere dell'Istituto come da reversale n.79 del 26.2.1973.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto;

ART.6°)-Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere tutto quanto riguarda la

esecuzione delle opere oggetto del presente contratto
ne gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appal-
tatore, si fa espresso richiamo a quan-to disposto
dall'allegato Capitolato Speciale eventualmente non
considerato, al Regolamento Generale sulla Contabilità
dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per gli
appalti delle opere di competenza del Ministero dei
Lavori Pubblici.

ART. 7°)-L'Impresa dichiara di aver preso perfetta co-
noscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condi-
zioni locali delle cave e dei materiali, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari che pos-
sono influire sulla determinazione dei prezzi che ri-
mangono fissi ed invariati, salva la facoltà della
Amministrazione Appaltante di procedere alla revisio-
ne dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni
di legge sulla materia.

ART. 8°)-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplici-
tamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme
vigenti e di quelle che venissero eventualmente ema-
nate durante la esecuzione dei lavori in materia di
assunzione e di impiego della mano d'opera in genere
e delle categorie ex combattenti e reduci in partico-
lare.

ART. 9°)-Resta espressamente convenuto fra le parti

che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.24 n.237 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della legge 10.12.1953 n.936.

ART.10°)-A norma dell'art.339 della legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865 n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.

ART.11°)-Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non

sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART.12°)-L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:*

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

ART.13°)-In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comu

nicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dello adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.

ART. 14°) - Per gli effetti del presente contratto la impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.

ART. 15°) - Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione anche quelle relative al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente nonché le imposte di consumo anche se sta-

bilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari.

ART. 16°) - L'I.A.C.P. provvederà a decurtare i corrispettivi dell'ammontare dell'Imposta Generale sull'Entrata.-

A richiesta io funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione di cui all'art. 147 del T.U. 28.4.1938 n. 1165 prorogato dalla Legge 18 Marzo 1968 n. 402 e successive proroghe.

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate dieci e righe ventiquattro sino a questo punto della undicesima facciata, oltre le formalità

di chiusura.=

FIRMATO: RAFFAELE FI(LENO; LEONARDI FRANCESCO;

ING. ANTONIO LONGO, FUNZIONARIO ROGANTE.



Per copia conforme

Brindisi li - 3 APR. 1973

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)